

Pagamenti. Da gennaio l'interesse legale cala dal 3 all'1%

Il ravvedimento costerà meno

Tonino Morina

Il costo del ravvedimento diventa sempre più leggero, così come diventa meno oneroso pagare in ritardo le somme all'erario. Il Fisco ha infatti abbassato di due punti la misura degli interessi legali: dal 1° gennaio 2010 gli interessi saranno ridotti dal 3% all'1 per cento. La riduzione è stata disposta dall'articolo 1 del decreto del ministero dell'Economia del 4 dicembre 2009, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 291 del 15 dicembre 2009.

Il provvedimento stabilisce che la misura del saggio degli interessi legali (articolo 1284 del Codice civile) è fissata all'1% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2010. Con questo provvedimento si va completando il quadro già delineato dal decreto del ministero dell'Economia del 21 maggio 2009 in materia di razionalizzazione degli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi. In particolare, tra le novità

più significative di questo decreto, si ricorda la riduzione dal 6 al 4% degli interessi per i contribuenti che pagano a rate o in ritar-

do le somme dovute in base alle dichiarazioni annuali dei redditi, Iva e Irap, a partire dal modello Unico 2009 compreso. Al decreto del 21 maggio 2009 ha poi fatto seguito il provvedimento del 4 settembre 2009, del direttore dell'agenzia delle Entrate, Attilio Befera, con il quale è stata ridotta, a partire dal 1° ottobre 2009, dall'8,4% al 6,8358% la misura degli interessi dovuti in caso di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. A norma dell'articolo 30 del Dpr 602/1973, decorso inutilmente il termine previsto per il pagamento delle cartelle di pagamento, sulle somme

iscritte a ruoli si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso del 6,8358%, misura applicabile dal 1° ottobre 2009. Si deve infi-

ne ricordare che il decreto "taglia interessi" stabilisce che dal 1° gennaio 2010 gli interessi per ritardato rimborso delle imposte pagate saranno ridotti dall'attuale 2,75% al 2% annuo.

I contribuenti che pagano in ritardo i tributi possono valersi del ravvedimento "breve", cioè entro i 30 giorni successivi alla scadenza, o del ravvedimento "lungo", cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione. In caso di ravvedimento, oltre al tributo dovuto, il contribuente deve pagare: l'interesse legale (3% annuo fino al 31 dicembre 2009 e 1 per cento dal 1° gennaio 2010), calcolato dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno di pagamento compreso; la sanzione del 2,5% (un dodicesimo del 30%) in caso di ravvedimento "breve"; la sanzione del 3% (un decimo del 30%) in caso di ravvedimento "lungo".